



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI ED ONERE PROBATORIO

Composizione

Sentenza del 18.12.2025, dep. 16.1.2026, n. 321/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15.
Pres. Fraioli, Est. Di Gioacchino
279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 414 DETRAZIONI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Operazioni oggettivamente inesistenti -
Detrazione dell'IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione finanziaria e
contribuente - Rispettivo riparto dell'onere probatorio - Fattispecie.

Massima

Nella specifica ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di provare che le operazioni commerciali documentate dalle fatture non sono state in realtà realizzate, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. [In applicazione del principio, la Corte territoriale, nell'accogliere l'appello del Fisco, ha osservato che costituisce valido elemento indiziario la circostanza che, come nella fattispecie esaminata, il soggetto che ha emesso le fatture sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale) ed ha ritenuto che dalla mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura, laddove la società contribuente si era limitata a far leva su elementi estranei alla fattualità delle operazioni effettuate (articoli di stampa, accordo quadro, contratti in addendum) volti sostanzialmente a far apparire come reali operazioni in realtà inesistenti].

Rif. normativi

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8
Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 2729
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 (Rv. 670825 - 01)
giurisprudenziali Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 01)

Anno pubb. 2026